

TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.

SEZIONE DISTACCATA DI LIPARI

UDIENZA PENALE DEL 13 NOVEMBRE 2020 –G.O.T. dott. G. MANCA

In osservanza all'ordinanza sindacale del Comune di Lipari n°142 del 11/11/2020 che si allega.

Si rinviando i procedimenti fissati all'udienza del 13/11/2020

N.	R.G. trib.	R.G. N.R.	DATA	Orario
1)	455/2014	1526/2014	13/01/2021	09.00
2)	1376/2015	1992/2014	13/01/2021	09.10
3)	905/2016	932/2015	13/01/2021	09.20
4)	879/2016	2351/2013	13/01/2021	09.30
5)	581/2017	2973/2013	13/01/2021	09.40
6)	605/2017	2797/2015	13/01/2021	09.50
7)	408/2017	2158/2015	13/01/2021	10.00
8)	153/2018	3069/2016	13/01/2021	10.10
9)	1025/2018	928/2017	13/01/2021	10.20
10)	474/2018	1413/2017	13/01/2021	10.30
11)	1141/2017	2197/2017	13/01/2021	10.40
12)	130/2019	2551/2016	13/01/2021	10.50
13)	121/2019	3210/2017	13/01/2021	11.00
14)	228/2019	2562/2017	13/01/2021	11.10
15)	1259/2018	353/2018	13/01/2021	11.20
16)	397/2019	20/2018	13/01/2021	11.30
17)	394/2019	145/2018	13/01/2021	11.40
18)	404/2019	2587/2018	13/01/2021	11.50
19)	402/2019	1986/2015	13/01/2021	12.00
20)	1044/2019	832/2019	13/01/2021	12.10
21)	1131/2019	2989/2018	13/01/2021	12.20
22)	1123/2019	2599/2017	13/01/2021	12.30
23)	65/2020	1883/2017	13/01/2021	12.40
24)	962/2015	308/2016	13/01/2021	12.50
25)	1448/2018	2999/2017	13/01/2021	13.00
26)	392/2016	2471/2014	13/01/2021	13.10

LIPARI,11/11/2020

Il G.O.T. Avv. Gianluca Manca





COMUNE DI LIPARI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

"Eolie, Patrimonio dell'Umanità"

www.comunelipari.gov.it

ORDINANZA SINDACALE n. 142 del 11/11/2020

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente "Ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento del contagio da Covid 19 sul territorio comunale."

IL SINDACO

Visto il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il DPCM 10 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da virus COVID-19;

Visto il DPCM 3 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»"

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute 4 novembre 2020 ORDINANZA 4 novembre 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che colloca la Regione Siciliana tra i territori caratterizzati da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto.

Vista l'Ordinanza n.51 del 24 ottobre 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" emanata dalla Presidenza della Regione Siciliana;

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto l'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833, l'art. 117 del D. Lgs. 31/3/1998 n. 112;

Constatato che l'andamento epidemiologico relativo all'infezione SARS-CoV-2 si è rapidamente aggravato sul territorio del Comune di Lipari;

Considerato che il Sindaco, quale autorità sanitaria, intende mettere in atto tutte le misure necessarie per contrastare il propagarsi della malattia, a tutela della salute collettiva e pubblica incolumità;

ORDINA

Che su tutte le isole facenti parte del Comune di Lipari, dal 12 novembre 2020 e fino al 26 novembre 2020, compreso, si applichino le seguenti disposizioni:

- è vietato ogni spostamento, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
- è vietato ogni spostamento, con mezzi di trasporto pubblici o privati, tra le diverse isole del territorio comunale. Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili sull'isola;
- per gli spostamenti consentiti gli interessati hanno l'onere di comprovare la sussistenza delle situazioni che consentono lo spostamento con la presentazione di un'autodichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

AVVERTE

Che per quanto non espressamente disposto nella presente ordinanza, restano ferme le disposizioni di cui ai pregressi DPCM ed alle Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia;

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.

La presente Ordinanza, che ha validità fino a nuovo provvedimento, è pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Lipari.

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

DISPONE

La notifica della presente:

- alle Forze di Polizia presenti su tutte le isole del territorio del Comune di Lipari;
- Presidenza della Regione Siciliana Coordinamento per le Attività Necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19;
- S.E. Prefetto di Messina;
- Sig. Questore di Messina;
- Comandante Provinciale dei Carabinieri;
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza;
- Comandante dei VV.FF. di Messina;
- Comandante della Capitaneria di Porto di Milazzo;
- Comandante della Capitaneria di Porto di Lipari;

L'invio alle società di navigazione per il rispetto e la diffusione del presente dispositivo.

All'esecuzione della presente Ordinanza sono tenute tutte le Forze di Polizia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la parte precettiva del presente provvedimento.

